



COMUNE DI CIVITA CASTELLANA

PROVINCIA DI VITERBO

ANNO 1995

Contratto (1) PRIVATO

N. 104 di Repertorio

rogato il 10 LUGLIO 1995

dal Segretario Comunale.

Registrato il

N.....

all'Ufficio del registro di.....

Trascritto il

alla Conservatoria R. Imm. di Viterbo

Reg. Gen. Vol..... N.....

e Reg. Part. Vol..... N.....

O R I G I N A L E

OGGETTO DEL CONTRATTO: LOCAZIONE LOCALI DA ADIBI-
RE A SEDE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO E DELLA MAS-
SIMA OCCUPAZIONE.==

CONTRAENTI:

1. COMUNE DI CIVITA CASTELLANA.

2. SIG. PELLEGRINO VINCENZO.

(1) Pubblico - privato - per denuncia verbale.



COMUNE DI CIVITA CASTELLANA

Rep. n. 104

Provincia di Viterbo

* * *

LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DELL'UFFICIO DI
COLLOCAMENTO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE. - =

* * *


L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno
dieci, del mese di **Luglio** — alle ore **13.00**, in
Civita Castellana e nella Residenza Municipale.

Innanzi a me Dott.ssa Costanza Staiano, Segreta-
rio del Comune di Civita Castellana, sono comparsi
i Signori:

- Geom. Edgardo Dima, nato a Civita Castellana il
5.1.1936, Funzionario incaricato del Comune di
Civita Castellana, domiciliato per la carica
presso la sede municipale, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto in nome, per conto
e nell'interesse del Comune che rappresenta
(Partita I.V.A.: 00065540569), a ciò autorizzato
con deliberazione del Commissario Straordinario
n. 250/15.04.1995;

- Vincenzo Pellegrino, nato a Villa di Briano (Ce)
il 20.03.1923 ed ivi residente - Via Bellini, n.
20, nella sua qualità di titolare dell'omonima
Ditta individuale (Partita I.V.A.: 00102620614),

Costanza Staiano
Edgardo Dima
Vincenzo Pellegrino



con sede amministrativa in Civita Castellana -
Via E. Morelli, n. 6.

Detti componenti, della cui identità personale
io Segretario sono personalmente certo, previa
rinuncia, di comune accordo e con il mio consenso,
all'assistenza dei testimoni, stipulano quanto
segue.

ARTICOLO 1

Il Sig. Vincenzo Pellegrino cede in affitto al
Comune di Civita Castellana, per il quale accetta
il Funzionario incaricato, un immobile della super-
ficie utile di mq. 179.52, suddiviso come da plani-
metria allegata, ubicato al piano terra del fabbri-
cato sito in Civita Castellana - Largo Salvador
Allende, s.n.c., per essere adibito a sede dell'UF-
ficio di Collocamento e della Massima Occupazione.

ARTICOLO 2

Il canone di affitto é convenuto ed accettato
in L. 43.084.800= (diconsi lire quarantatremilio-
niottantaquattromilaottocento) annue, oltre I.V.A.,
pagabili a trimestralità posticipate.

ARTICOLO 3

Il contratto avrà la durata di anni 6 (sei), a
partire dall'1.8.1995, per terminare, quindi col
31.07.2001.

Vincenzo Pellegrino
[Signature]
[Signature]



ARTICOLO 4

Il contratto di locazione si intenderà tacitamente rinnovato, qualora non verrà data disdetta da una delle parti, a mezzo raccomandata a.r., almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale prevista.

Il Comune si impegna all'adeguamento del canone d'affitto in base ai dati I.S.T.A.T., come per Legge.

ARTICOLO 5

La manutenzione ordinaria dei locali è a carico del Comune e quella straordinaria a carico dei proprietari.

ARTICOLO 6

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato per pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo, salvo ad essa il successivo e separato esercizio delle sue eventuali ragioni.

La prova del pagamento non potrà essere data che mediante esibizione del mandato quietanzato.


ARTICOLO 7

Le parti si danno atto reciprocamente che l'immobile oggetto della locazione è in buone condizioni e di averlo trovato, come realmente e,

Amministratore

[Signature]

[Signature]



in normale stato locativo, adatto all'uso convenuto, compresi gli impianti.

ARTICOLO 8

La parte conduttrice si obbliga a non apportare alcuna ulteriore modifica, innovazione o miglioria ai locali, compresi gli impianti, senza il preventivo consenso scritto dei locatori.

Tutto quanto facesse senza il detto preventivo consenso scritto, rimarrà a beneficio di costoro, senza alcun compenso, a meno che i locatori medesimi non preferiscano la restituzione dei locali nel pristino stato, in danno ed a spese del conduttore.

ARTICOLO 9

La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata.


La stessa esonerà espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero ad essa pervenire da qualsiasi fatto doloso o colposo anche di terzi in genere, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta dei locatori medesimi.

ARTICOLO 10

Le spese contrattuali, di bollo e di registro, nonché quelle eventuali per rinnovazione del presente contratto, saranno divise in parti uguali tra

Limodg...

Handwritten signature/initials





le parti contraenti.

ARTICOLO 11

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sì che, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse darà diritto ai locatori di chiedere la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12

Al locatore non competono le spese per i consumi di acqua e di energia elettrica e, in genere, di tutte quelle inerenti all'uso della cosa locata, ivi compreso il riscaldamento.

ARTICOLO 13

Per quanto non espressamente previsto le parti fanno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL LOCATORE

Philippe Perone



IL CONDUTTORE

Scavagnone

IL SEGRETARIO GENERALE

llh





- 3 -

- 1 -

COME SCORZATA

19.50

5.90

4.40

2

2

2

2

1

1

3

1

3

6

5

5

6

4

17.00